



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL

REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0042768-28/10/2009-USCITA

Alla Dipartimento per le Infrastrutture, gli
Affari Generali ed il Personale
ROMA

e p.c. Capo del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici

Direttore Generale per la
Motorizzazione

Direttore generale per la Sicurezza

Oggetto: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di personale da adibire al servizio di polizia stradale

Si trasmette in allegato l'originale del decreto di cui all'oggetto, firmato dal Ministro in data 27 ottobre u.s., al fine degli adempimenti di competenza.

M_INF-DIP_INFRA
Dip. Infrastrutture, Affari Generali,
Personale
Dip. Infra

REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0003290-29/10/2009-INGRESSO
18.01

CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Gerardo Mastrandrea



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con cui è stato emanato il nuovo codice della strada e ss. mm. ed ii. e, in particolare, gli articoli 11 e 12;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e ss. mm. ed ii. e, in particolare, gli articoli 23, 24 e 25;

VISTO il decreto ministeriale 20 ottobre 1994, n. 1854 del Ministero dei trasporti - D.G. MCTC per effetto del quale è stato quantificato in 3.600 unità il contingente di personale da abilitare al servizio di polizia stradale;

VISTO il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 2906 del Ministero dei lavori pubblici per effetto del quale il contingente di personale da adibire al servizio di polizia stradale è stato quantificato in 1200 unità;

VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 1998, n. 1000 del Ministero dei lavori pubblici che, all'art. 5, punto n. 3, ha previsto la rideterminazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del relativo contingente da abilitare all'esercizio del servizio di polizia stradale;

VISTO il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184, recante norme per la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 137 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha determinato in 7500 unità il nuovo contingente di personale da abilitare all'esercizio del servizio di polizia stradale, a seguito dell'avvenuto accorpamento dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento per le strutture di governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 224;

VISTO il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211 recante norme per la "Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il decreto ministeriale n. 286 del 18 dicembre 2008 per effetto del quale il contingente di personale da adibire al servizio di polizia stradale è stato quantificato in 2500 unità;

VISTE le attività di controllo tecnico e ispettive effettuate nel settore dei veicoli e dei conducenti e nel settore dell'autotrasporto, di tutela e controllo sull'uso delle strade, nonché le ulteriori attività svolte per la prevenzione in materia di sicurezza stradale;

CONSIDERATO che il personale in forza al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici svolge su tutto il territorio nazionale numerose attività istituzionali, quali revisioni, visite e prove sui veicoli, nonché prove pratiche di guida su strada per le quali il possesso della tessera di polizia stradale, costituisce un requisito di maggiore efficacia e qualificazione dell'attività;

CONSIDERATE le competenze di verifica del rispetto del titolo II del codice della strada riguardante la costruzione e tutela delle strade, ivi compreso il controllo delle gallerie stradali e l'individuazione dei punti neri che il D.P.R n..211 del 2008 affida al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;

CONSIDERATA la valenza strategica della missione istituzionale della sicurezza stradale per l'attività di governo e per le istituzioni comunitarie che hanno previsto per gli stati membri il perseguimento dell'obiettivo della riduzione del 50% degli incidenti stradali entro il 2010;

VISTA la direttiva comunitaria n.2006/126/CE in corso di recepimento, che prevede maggior rigore nell'espletamento delle prove pratiche di guida con un'implementazione delle verifiche su strada anche in ambito extra-urbano;

VISTO il decreto legislativo n. 264 del 2006 di recepimento della direttiva comunitaria 2004/54 CE con il quale, tra l'altro, si prevedono le ispezioni periodiche da effettuarsi da parte di ingegneri e loro collaboratori, appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture, che abbiano superato l'esame di qualificazione previsto dall'articolo 12 del citato decreto n. 285 del 1992;

VISTA la direttiva comunitaria 2008/96/CE, il cui recepimento è previsto nel disegno di legge comunitaria 2009, che prevede verifiche di sicurezza dei tratti stradali in esercizio e l'individuazione dei tratti della rete bisognosi di intervento e considerato che le predette attività comporteranno una notevole implementazione dell'attività già esercitata dal personale del Dipartimento infrastrutture e dei Provveditorati alle OO.PP. nell'ambito dell'attività di "Tutela e controllo sull'uso delle strade" di cui all'art.11 e 12 del citato decreto n.285 del 1992;

CONSIDERATA la necessità di dare impulso alle attività sopramenzionate, nel loro complesso, e di riqualificare l'attività ispettiva del Ministero;

CONSIDERATI gli obiettivi strategici previsti nella direttiva ministeriale - n.12 del 14 gennaio 2009, registrata alla Corte dei Conti, Ufficio controllo atti, registro n.1, foglio 120 del 17 febbraio 2009 - per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2009 "Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture" e "Miglioramento dei livelli di sicurezza nelle modalità di trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo" affidati rispettivamente al capo del Dipartimento per le infrastrutture, affari generali e del personale" ed al capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;

CONSIDERATE le attività propedeutiche alla modifica ed alla revisione del codice della strada finalizzate ad un più elevato standard di sicurezza stradale, obiettivo primario di governo;

TENUTO CONTO che alla luce delle sopramenzionate finalità occorre procedere sin d'ora ad una implementazione dei controlli, perseguendo l'efficacia e l'efficienza dei processi operativi ed il miglioramento continuo della qualità degli stessi;

CONSIDERATA la necessità di dotare le competenti strutture, ed in particolare le direzioni generali per la sicurezza stradale, per la motorizzazione e per il trasporto stradale e l'intermodalità del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e le direzioni per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture e per le infrastrutture stradali del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, di tutti gli strumenti idonei a perseguire efficacemente detti obiettivi;

TENUTO CONTO che, alla luce delle suesposte considerazioni, occorre disporre di un congruo numero di personale abilitato all'espletamento dei servizi di polizia stradale;

DECRETA

Articolo unico

- 1. Il personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già in possesso del titolo di abilitazione all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, continua a svolgere i servizi di polizia stradale per i quali è abilitato dal predetto titolo, mantenendo la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito "tessera di polizia stradale", fino al superamento dell'esame del corso di aggiornamento di cui al comma 2.*
- 2. Entro sei mesi dalla data del presente decreto, tutto il personale attualmente abilitato è sottoposto ad aggiornamento professionale con esame finale.*
- 3. Con apposita circolare della Direzione generale del personale e degli affari generali, d'intesa con le strutture competenti per materia, sono definite le modalità di svolgimento dei corsi ed i relativi programmi, che possono essere articolati in moduli specialistici per i vari settori di attività.*
- 4. Al termine dell'attività formativa di cui al comma 2 e sulla base delle necessità rappresentate dai settori competenti, è stabilito il contingente di personale da abilitare per l'espletamento dei servizi di polizia stradale.*

5. Il mantenimento della tessera di polizia stradale è subordinato all'effettivo svolgimento delle attività come programmate dalle strutture competenti e sulla base di un monitoraggio svolto trimestralmente dalle stesse.

6. Con successivo provvedimento è definito un "Codice di comportamento" cui i dipendenti dovranno attenersi nell'espletamento dell'attività e per l'utilizzo della tessera di polizia stradale.

7. Il Ministro, qualora ne ricorrano i presupposti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle direzioni generali competenti e degli esiti delle attività di monitoraggio di cui al comma 4, può con proprio decreto procedere alla rideterminazione del contingente di personale da abilitare.

Altero Matteoli

